

SENT. n. <sup>cont. 766/08</sup> .....  
CRON. n. 6357 .....  
REP. n. 1577 .....  
R.G.C. n. 992/06 .....

N. 992/06

Sentenza civile n°

OGGETTO: Contro  
Decreto



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Chieti



ha emesso in data 1.10.2008 il seguente dispositivo di sentenza con contestuale motivazione, nella controversia in materia di contratti bancari, iscritta al n. 992/06, cui è stata riunita quella iscritta al n. 2351/2007

promossa da



, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Di TIZIO, con domicilio eletto in Francavilla al Mare, presso lo studio del difensore,

- attore -

nei confronti della

rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio FARINI, con domicilio eletto in Chieti, presso lo studio dell'avv. Antonio PIMPINI

- convenuta -

### Fatto e diritto

Il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in persona della dott. Patrizia MEDICA, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti nei due procedimenti riuniti,

osserva.

t, conveniva in giudizio

Assumeva che il 13.2.1997 aveva aperto il c/c n. 91600170143, con la Banca Commerciale Italiana, ora Banca Intesa S.p.A., sul quale gli era stato concesso un affidamento di £ 30.000.000, poi aumentato nell'ottobre 1997 di ulteriori £ 30.000.000 per anticipi su fatture, accreditate sul conto corrente n. 9160017-02-04.

Col tempo gli affidamenti concessi erano gradualmente aumentati ed erano stati aperti altri conti per anticipi fatture.

Nel 2004, a causa degli eccessivi oneri finanziari, corrisposti annualmente alla banca per la gestione del credito, erano iniziate le difficoltà finanziarie della ditta che, non avendo le necessarie risorse economiche per chiudere il rapporto, aveva dovuto trasfondere tutte le proprie risorse finanziarie per far fronte alle richieste dell'istituto.

Assumendo non dovute le somme conteggiate dalla convenuta, che aveva addebitato al correntista interessi ultralegali non pattuiti, conteggiati in misura superiore ai tassi soglia, previsti dalla legge antiusura e capitalizzati trimestralmente, nonché spese e commissioni non dovute, l'attore contestava l'illegittima segnalazione effettuata dalla convenuta alla centrale rischi della Banca d'Italia, che aveva comportato il congelamento dell'esposizione.

7

debitoria della ..... nche da parte del San Paolo IMI e della Banca Popolare di Milano.

Concludeva chiedendo che il tribunale, espunto dal saldo indicato di € 240.133,80 gli importi indebitamente conteggiati, determinasse l'ammontare delle somme spettanti alla convenuta, da compensarsi con quanto dovuto, dall'istituto di credito all'attore, a titolo di risarcimento danni, morali e patrimoniali.

Si costituiva l'Istituto bancario convenuto, chiedendo il rigetto della domanda formulata, perché infondata.

Ritenuto necessario disporre accertamenti contabili, idonei a determinare, previo scomputo degli interessi e delle spese indebitamente richieste, l'effettivo importo dovuto dal correntista, era stata ammessa ed espletata la CTU richiesta dall'attore.

Nelle more, la convenuta aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 220.708,50 che, tempestivamente opposto, era stato poi riunito al presente giudizio.

Acquisiti i chiarimenti richiesti al CTU, con ordinanza emessa all'udienza del 15.10.2007, era stata fissata per la discussione l'udienza del 1.10.2008, con concessione alle parti di giorni dieci, prima dell'udienza, per depositare memorie conclusionali e nota spese.

La domanda formulata dall'attore è fondata e va pertanto accolta.

Dall'esame dei contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti in atti (doc. 2-6 fasc. attore) emerge chiaramente che nessuna determinazione del tasso di interesse, attivo e passivo, né delle commissioni e spese, era stata convenuta tra le parti.

Conseguentemente il CTU aveva provveduto a determinare il tasso di interesse dovuto dal correntista ex art. 117 TUB, applicando i tassi minimi e massimi dei buoni del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti, espungendo dal conteggio le commissioni di massimo scoperto, in quanto non oggetto di specifica pattuizione.

Più complessa era stata la determinazione del calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) in relazione al quale il CTU, in mancanza di specifiche indicazioni sul punto, aveva effettuato un duplice conteggio.

Aveva infatti calcolato il TEG secondo le prescrizioni dell'art. 644 cp che, al IV comma, specifica che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Aveva poi effettuato un secondo conteggio, calcolato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, che esclude dal calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto.

Constatato che non si può consentire l'aggiramento delle regole sull'usura, fissate dall'art. 644 cp, si rileva che una corretta applicazione delle circolari della Banca d'Italia, che si sono succedute sul tema n.230902 del 30/9/1996, n.182919 del 30/7/2001 e n.309114 del 17/3/2006, ribadendo che la c.m.s. è il corrispettivo pagato dal cliente alla banca, per compensarla dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione dell'utilizzo dello scoperto di conto, comporterebbe che il calcolo della commissione venisse effettuato sugli importi non utilizzati e non sulla somma massima utilizzata nel periodo, solitamente il trimestre e per tutti i giorni del periodo di riferimento, così come viene notoriamente calcolata.

Ritenuto che, ex art. 644 cp, la commissione di massimo scoperto debba essere ricompresa nella determinazione del tasso di interesse usurario, unitamente a tutte le altre remunerazioni percepite, ad eccezione delle imposte e tasse, si rileva che il CTU, includendo nel calcolo del TEG detta commissione, aveva accertato che il tasso soglia era stato superato, nel conto ordinario n. 91600170143, nel III e IV trimestre 1997, per tutto l'anno 1998, il I ed il IV trimestre del 1999 ed il II e III trimestre dell'anno 2000.

Anche le singole operazioni di finanziamento, confluite nei conti anticipi n. 244, n. 345 e n. 749 avevano evidenziato frequenti superamenti del tasso soglia, per tutte le annualità prese in esame.

Nel IV trimestre del 2000 il superamento era stato accertato solo sui finanziamenti confluiti sul conto anticipi n.345, mentre dal I trimestre 2001 al I trimestre 2003 il tasso soglia era stato sempre superato nel conto ordinario.

I tassi soglia erano stati nuovamente superati, nel conto ordinario, nel IV trimestre 2003, mentre nell'ultimo trimestre 2005 il tasso soglia era stato superato solo sul conto anticipi n.648.

Rispondendo alle contestazioni formulate dal CTP di parte convenuta, il CTU aveva poi depositato note a chiarimento, in cui evidenziava che per le operazioni di apertura e di chiusura anticipo su fatture, il calcolo dei numeri debitori e la quantificazione degli interessi era avvenuta alla data di chiusura del finanziamento più prossima alla fine dell'anno o del trimestre di riferimento. Precisava che lo spostamento dei numeri debitori da un periodo all'altro, comportava un margine di errore irrilevante sul calcolo del saldo finale, considerato che il periodo di estinzione del finanziamento alcune volte veniva anticipato, mentre in altre posticipato con conseguente sostanziale azzeramento del margine di errore nel conteggio finale. Aveva comunque

provveduto a depositare un nuovo conteggio, evidenziando che, effettivamente, l'errore rilevato era pari a € 21.000 (cfr pag 3 delle note depositate il 13.8.2008, fasc. ufficio).

Constatato che, ex art. 1815 cc, in caso di pattuizione di interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e che, nel conto corrente ordinario (cfr doc 2 fasc. attore) nulla era stato convenuto a titolo di commissioni e spese, il CTU aveva depositato ulteriori conteggi espungendo dal conteggio tutte le voci sopra indicate.

Quanto agli importi richiesti a titolo di anatocismo, accertata l'inesistenza di un uso normativo idoneo a legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, cfr. Cass. SSUU n. 21095 del 2004, si rileva, con riferimento alla rideterminazione contrattuale, prevista dalla deliberazione CICR n. 224000 del 9.2.2000, che non era stata allegata dalla convenuta alcuna documentazione comprovante la pattuizione di una pari periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, né la comunicazione scritta prevista dall'art. 7 della citata delibera. La capitalizzazione era stata quindi calcolata dal CTU, con periodicità annuale anche per il periodo successivo al 22.4.2000.

Sulla base dei parametri sopra indicati, il saldo negativo, del conto corrente n. 91600170143, era stato riconteggiato dal CTU in € 96.531,64

Sono quindi senz'altro illegittime le segnalazioni di sconfinamento, effettuate dall'Istituto di credito alla Banca d'Italia, dall'aprile 2004 al settembre 2005, in quanto il conto era stato utilizzato dall'attore entro il limite dell'affidamento a lui accordato di € 220.000,00.

La convenuta va quindi condannata a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia, del nominativo del  
Ottavio.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni e la revoca degli affidamenti concessi all'attore, disposta dalla Banca Popolare di Milano con missiva del 9.11.2005, era stata effettuata a seguito di una precedente missiva del 7.10.2005, con la quale l'istituto aveva invitato \_\_\_\_\_, titolare della \_\_\_\_\_, a regolarizzare la propria situazione, in quanto a fronte di un affidamento di €-15.000,00, risultava un saldo negativo di € 35.037,70.

Nessun'altra documentazione era stata depositata dall'attore a sostegno della richiesta di risarcimento danni formulata.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, formulata dal \_\_\_\_\_ non può quindi essere accolta, atteso il mancato deposito di documentazione idonea ad accertare l'incidenza, che il comportamento assunto dalla convenuta, aveva avuto sull'attività d'impresa svolta dal \_\_\_\_\_

Va invece senz'altro risarcito all'attore il danno morale, conseguente all'illecito conteggio di interessi, commissioni e spese.

Considerato che gli interessi usurari sono stati richiesti al correntista sin dal III trimestre 1997, per tutta la durata del rapporto e che la richiesta è stata reiterata con la notifica del decreto ingiuntivo sino all'attualità, appare equo liquidare all'attore, la somma di € 110.000,00 pari a € 10.000,00 per ogni anno, somma determinata all'attualità, tenendo conto dei disagi e dei patemi d'animo sofferti dall'attore, in conseguenza dell'illecito comportamento dell'istituto di credito che, protrattosi per ben undici anni, aveva costretto \_\_\_\_\_, titolare della \_\_\_\_\_, a destinare tutte le proprie risorse finanziarie per far fronte alle illecite richieste del convenuto istituto di credito, in modo comunque che non derivasse che applicando interessi usurari, aveva quasi triplicato l'ammontare delle

somme richieste, determinando quello sconfinamento dall'importo affidato, più volte indebitamente segnalato alla Banca d'Italia.

Va inoltre evidenziato che, dopo la prima relazione peritale, depositata dal CTU il 16.7.2007, la convenuta aveva chiesto ed ottenuto, con ricorso depositato il 18.7.2007, decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento della somma di € 220.708,50, nonostante il CTU avesse già depositato conteggi idonei a determinare il minor importo dovuto dal debitore ingiunto.

L'ingiungente, a cui era ben noto che l'importo richiesto non le era dovuto, aveva agito chiaramente in mala fede, al solo scopo di precostituirsi un titolo, provvisoriamente esecutivo, utilizzato per iscrivere ipoteca giudiziale, e costringere l'opponente ad attivarsi, in un ulteriore defatigante contenzioso.

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni, formulata ex art. 96 cpc dall'opponente nessuna prova di uno specifico danno patrimoniale, subito a causa del comportamento della convenuta, era stata però allegata dalla parte.

Può invece essere risarcito il danno morale, subito dall'opponente a causa del comportamento vessatorio, posto in essere dell'Istituto di credito opposto (Cfr. Cass. sez III, n. 6796 del 2003).

Attesa la natura del danno, la liquidazione va effettuata in via equitativa e determinata, all'attualità, in € 20.000,00 considerando, oltre all'importo indebitamente ingiunto, tutte le circostanze proprie della vicenda processuale già in essere, nonché le caratteristiche specifiche della persona lesa, imprenditore commerciale costretto a corrispondere interessi usurari, per necessità di carattere aziendale.

Determinato in € 121.173,43 l'importo di € 130.000,00 devalutato alla data del 31.5.2005, previa compensazione tra gli importi dovuti dall'attore e le somme a lui spettanti a titolo di risarcimento danni, la somma dovuta dall'istituto di credito all'attore, è pari ad € 22.531,36.

Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione tra gli importi, tutti determinati alla stessa data, la Banca S.p.A., ora Italfondiaro S.p.A., va condannata a corrispondere a l'importo di € 22.531,36, oltre interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata, dal 31.12.2005, al saldo.

Letto l'art. 653 ope, ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta in forza della provvisoria esecutorietà del decreto opposto cfr Cass. Sez. I, n. 12318 del 1997.

Atteso l'esito della lite ed il comportamento processuale della convenuta le spese, relative ai due procedimenti riuniti, liquidate come in dispositivo, ex art 6 del DM 8.4.2004 n. 127, secondo lo scaglione tariffario corrispondente alla somma attribuita e non a quella domandata, vanno poste integralmente a carico della convenuta, tenuta anche all'integrale pagamento delle spese di CTU.

Letto l'art. 331 IV comma cpp, dispone la trasmissione, alla Procura della Repubblica di Chieti, di copia della presente sentenza, nonché delle due relazioni redatte dal CTU, chiedendo di essere informata ex art 106 disp. att. cpp, dell'esito del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in ordine alle domande proposte da i o, nonché sull'opposizione

a decreto ingiuntivo emesso su istanza della Banca Intesa S.p.A., ora Italfondiaro S.p.A.,

ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o respinta, in parziale accoglimento delle domande formulate dalle parti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, così provvede:

1) determina, in € 96.531,64, la somma dovuta, alla data del 31.12.2005, dall'attore all'istituto di credito convenuto e, escluso lo sconfinamento dall'importo affidato, ordina alla Banca Intesa S.p.A. ora Italfondiaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, presso la Banca D'Italia, del nominativo del

2) determina, alla data del 31.12.2005, in € 121.173,43 la somma dovuta dall'istituto di credito all'attore, a titolo di risarcimento danni morali,

3) compensa l'importo liquidato alla convenuta con le maggiori somme da questa dovute all'attore e condanna Banca Intesa S.p.A., ora Italfondiaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma di € 22.531,36 (121.173,43 - 98.642,07), oltre interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata, dal 31.12.2005 al saldo.

Letto l'art. 653 cpc, ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta in forza della provvisoria esecutorietà del decreto opposto cfr Cass. Sez. I, n. 12318 del 1997.

Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese dei due procedimenti riuniti, liquidate in € 22.416,50 di cui € 3.800,00 per diritti ed € 18.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate come da separati decreti.

Letto l'art. 331 comma IV c.p.p., dispone la trasmissione, alla Procura della Repubblica di Chieti, di copia della presente sentenza, nonché delle due relazioni redatte dal CTU, chiedendo di essere informata, ex art 106 disp. att. c.p.p., dell'esito del procedimento.

Chieti 1.10.2008



Il CANCELLIERE C1  
Dott.ssa Monica IRNGO

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia MEDICA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Chieti il 1.10.2008



Il Cancelliere C1  
Dott.ssa Monica Irngo

